



SERVIZIO GEOLOGICO, SISMICO E DEI SUOLI

IL RESPONSABILE  
GABRIELE BARTOLINI

REGIONE EMILIA-ROMAGNA: GIUNTA  
PG.2018. 0387696  
del 28/05/2018

A:  
Ing.



e p.c.

Invio mezzo PEC

**Oggetto: Richiesta parere relativo alla corretta interpretazione di intervento privo di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici contrassegnato al punto A.1.5 ed eventuale A.7.1 della DGR n. 2272 del 21/12/2016**

Premesso che nella "Disciplina del Comitato Tecnico Scientifico..." allegata alla Delibera della Giunta Regionale n. 11/2018<sup>1</sup> è previsto che il Comitato (cui la nota è indirizzata) esprima pareri sulle richieste che provengono dalle Strutture regionali, dagli Enti pubblici, dalle Associazioni rappresentative delle categorie economiche e professionali, su argomenti attinenti il rischio sismico, mentre non è previsto che lo stesso Comitato si esprima sulle richieste provenienti da singoli professionisti, il parere viene espresso dallo scrivente Servizio nell'ambito dell'attività di supporto all'applicazione delle disposizioni in materia sismica.

In risposta alla Vs richiesta assunta agli atti del Servizio con prot. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, nella quale, si chiede se strutture prefabbricate metalliche tipo "hangar" costituite da più archi semicircolari posti ad interasse di 3,30 m, aventi diametro pari a 10,40 m, altezza al colmo pari a 5,40 m, con copertura in lamiera grecata di spessore 6/10 mm sostenuta tramite arcarecci in tubolare zincato e fondazioni costituite da una trave prefabbricata in c.a. "semplicemente appoggiata al terreno" possano essere inquadrate fra gli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici di cui al punto A.1.5 ed in subordine al punto a.7.1 dell'allegato 1 alla DGR 2272/2016,

**si rileva che**

ai fini della DGR n. 2272 del 21/12/2016, "si intendono "privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici", quegli interventi ritenuti strutturalmente non rilevanti agli effetti della valutazione del rischio sismico, riconducibili unicamente ai casi di nuove costruzioni individuati nell'elenco A, ..." e che gli elenchi dell'Allegato 1 "hanno carattere tassativo, e dunque solo gli interventi riconducibili alle ipotesi descritte"

<sup>1</sup> DGR n. 11/2018 "Rinnovo e approvazione della disciplina del Comitato Tecnico Scientifico regionale in materia sismica previsto all'art. 4 della L.R. n. 19 del 2008".

nello stesso "possono essere ritenuti privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici, in quanto soddisfano i requisiti e i limiti ivi indicati".

Inoltre "il mancato rispetto anche di uno solo dei parametri geometrici e dimensionali, di peso, di uso e altro indicati nella descrizione degli interventi comporta l'esclusione del caso in esame dagli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici".

Considerato che le strutture di cui al punto A.1.5 dell'Allegato 1 alla DGR 2272/2016 sono "strutture ad un piano, con copertura e chiusure leggere in teli, adibite a deposito, realizzate con strutture (in legno, elementi metallici, etc.) aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente  $\leq 0,50$  kN/m<sup>2</sup>".

Rilevato che al punto A.7.1. dell'Allegato 1 alla DGR 2272/2016 sono individuati "altri interventi di cui sia dimostrata l'assimilabilità e analogia, per tipologia costruttiva e materiali, a quelli descritti nelle precedenti voci purché siano rispettati i limiti dimensionali e di peso indicati nelle voci prese a riferimento".

si è del parere che:

i fabbricati in oggetto non siano riconducibili fra quelli trattati al § A.1 dell'Allegato 1 alla DGR 2272/2016 "Teltoie, serre e opere assimilabili" ed in particolare non possano essere assimilati agli interventi di cui al punto A.1.5 in quanto sia la copertura che le chiusure sono realizzate in lamiera grecata e non in teli.

Inoltre, ai sensi di quanto previsto al punto A.7.1. dell'Allegato 1 alla DGR 2272/2016, si ritiene che i suddetti edifici non siano assimilabili per analogia a nessuno degli interventi riportati nelle precedenti voci del citato Allegato o per tipologia costruttiva e materiali, o per il mancato rispetto dei limiti dimensionali e pertanto non possano essere ricompresi fra gli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici di cui All'allegato 1 alla DGR 2272/2016.



Vista la rilevanza del quesito posto in sede di revisione della DGR 2272/2016 sarà eventualmente possibile valutare l'opportunità di inserire una voce specifica all'elenco degli interventi privi di rilevanza per la pubblica utilità ai fini sismici.

Cordiali saluti.

Il Responsabile del Servizio

ing. Gabriele Bartolini

documento firmato digitalmente

RR/VP  
BR JP

Si attesta ai sensi del D.lgs. 7/3/2005 n. 82 che la presente copia cartacea composta di n. 2 facciate è tratta dall'originale informatico conservato sul sistema documentale della Regione Emilia-Romagna ed è conforme all'originale in tutte le sue componenti.	
Luogo, <u>Bologna</u>	Data <u>28 MAG 2016</u>
Firma <u>Dominico Posselt</u>	